

STATUTO

FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAZZOLO ACREIDE SR VIA
CARCERI 47

Numero REA: SR - 113118

Codice fiscale: 01270940891

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto All. A racc.n.7527 rep. n. 74986	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1	
	(Costituzione e denominazione)	
	È costituita, con sede nel comune di Palazzolo Acreide la	
	Società Cooperativa denominata	
	" Società cooperativa sociale Futura O.N.L.U.S. " .	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative - Unione	
	Provinciale di Siracusa	
	Articolo 2	
	(Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 3000 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti .	
	TITOLO II	

	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3	
	(Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, non ha scopo di lucro; suo fine è il	
	perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	Attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi	
	ai sensi dell'art. 1 lett.a) della legge 381/91;	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei	
	volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie	
	all'apporto dei soci l'autogestione responsabile dell'impresa.	

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi .

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi :

	la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione	
	sociale dei cittadini.	
	La cooperativa si propone il fine di rimuovere, sul	
	territorio, tutte le condizioni di emarginazione e	
	disadattamento sociale che impediscono il pieno sviluppo	
	dell'uomo e la sua effettiva partecipazione alla	
	collettivita'; si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la	
	democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita'	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le	
	istituzioni pubbliche. secondo quanto indicato nel 6 principio	
	dell'alleanza cooperativa internazionale, la cooperativa, per	
	poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della	
	collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi	
	possibili, con le altre cooperative, su scala locale,	
	nazionale e internazionale.	
	La societa', retta e disciplinata dai principi della	
	mutualita' senza fini di speculazione privata, si propone di	
	promuovere ogni attivita' diretta a prevenire e superare ogni	
	forma di emarginazione con iniziative in campo sociosanitario	
	e nella diffusione culturale.	
	Per perseguire questi scopi la societa' ha per oggetto la	

	realizzazione dei seguenti servizi:	
	1) istituzione, promozione, organizzazione in proprio e non di	
	servizi socio-sanitari, anche con la stipula di convenzioni	
	con la locale azienda unita' sanitaria locale (comunita'	
	alloggio, comunita' terapeutiche assistite o protette, case	
	famiglia, centri residenziali e semi-residenziali, centri di	
	attivita' protetta, centri sociali, case albergo, centri	
	diurni) a favore di anziani, minori in difficolta', persone	
	portatrici di handicap, tossicodipendenti, coppie, donne in	
	gravidanza, bambini, adolescenti e adulti;	
	2) istituzione e organizzazione di un consultorio familiare al	
	fine di ottenere la preparazione alla maternita' e paternita'	
	responsabile, la risoluzione di problemi di coppia e della	
	famiglia, la tutela della salute delle donne in gravidanza, e	
	del concepito, la divulgazione delle informazioni atte a	
	promuovere o a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e	
	i farmaci adatti a ciascuno di essi;	
	3) creazione e promozione di un centro di medicina preventiva,	
	specialistica con riguardo alla prevenzione, diagnosi, cura e	
	riabilitazione di malati oncologici, nonche' con riguardo	
	all'assistenza e cura, anche a domicilio, presso ospedali,	
	case di cura e case di riposo di malati terminali, soprattutto	
	quelli bisognosi di chemioterapia e terapia del dolore, di	
	pazienti affetti da patologie croniche e degenerative, di	
	anziani, di tossicodipendenti e di disabili psichici e fisici;	

	creazione di ambulatori di medicina specialistica per la	
	diagnosi, la cura e la riabilitazione; organizzazione e	
	gestione di servizi di equipe socio-medico-psico-pedagogica e	
	di medicina scolastica da articolare nel seguente modo:	
	- favorire la socializzazione di individui portatori di	
	handicap o soggetti socialmente disadattati in eta' pre e post	
	scolare;	
	- assistenza igienico-sanitaria in orario scolastico; -	
	realizzare forme di aiuto post preventivo che tengono conto	
	delle esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle	
	comunita' in difficolta',	
	- assistenza a sostegno di bambini portatori o no di handicap	
	in eta' pre-scolare da 0 a 3 anni;	
	- attivita' ricreative volte alla integrazione e alla	
	formazione professionale di soggetti in difficolta';	
	- istituire e/o gestire asili nido, scuole materne, attivita'	
	parascolastiche, nonche' servizi ausiliari di collocamento,	
	- prestare assistenza ed orientamento ai bambini garantendone	
	la cura, la salvaguardia, tenendo sempre presente gli aspetti	
	educativi e pedagogici; - assistenza e cura specialistica,	
	riabilitativa, sociale, domiciliare e/o presso ospedali, case	
	di cura, case di riposo per anziani, minori, handicappati	
	fisici e/o psichici, tossicodipendenti, etc. nonche' in tutti	
	gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo	
	libero, soggiorni, vacanze integrate, animazione culturale);	

	- prestazione di servizi di trasporto e servizio mensa,	
	- intervento a favore delle famiglie bisognose;	
	- assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro degli	
	handicappati fisici e/o psichici o sensoriali,	
	tossicodipendenti, assumendo autonome iniziative di lavoro sia	
	a livello individuale che di gruppo;	
	- istituzione, gestione e realizzazione di corsi di	
	orientamento scolastico e professionale di qualificazione e di	
	riqualificazione, nonché di corsi di formazione e	
	aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;	
	- studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e sanitari,	
	con la realizzazione di censimenti in proprio e per conto	
	terzi e la realizzazione di archivi manuali o computerizzati	
	da utilizzare per la programmazione dei servizi;	
	- promozione, organizzazione e gestione di seminari di studio,	
	convegni, scambi di esperienze anche a livello internazionale	
	nel settore dei servizi sociali e sanitari;	
	- attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di	
	ogni forma di emarginazione utilizzando la occupazione di	
	tempo libero delle quali possono usufruire anche persone con	
	problemi psico-fisici;	
	- gestione di uffici di servizi sociali e di segretariato	
	sociale di consulenza;	
	4) promozione (anche stipulando convenzione con medici o	
	personale specializzato nelle varie discipline se non vi sia	

disponibile tra i soci) di un centro di medicina preventiva specialistica con particolare riguardo alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ove possibile anche di malati oncologici; promozione di un centro polispecialistico di prevenzione tumorale primaria, editoria e stampa sulle attivita' relative ai citati punti in oggetto.

Per la realizzazione degli anzidetti scopi, la cooperativa si prefigge la stipula di convenzioni con enti locali (comuni, comunita' montane, provincie, regione, ecc.) o con enti pubblici, morali e privati.

Altresi' essa si propone di:

a) avvalersi di tutte le normative vigenti in campo nazionale, regionale, cee, inerenti gli scopi sociali, ed in particolare dalle leggi: - 22/07/1975 n.382, 24/07/1977 n.616, 23/12/1978 n.833, 11/08/1991 n.266, 08/10/1991 n.381 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le leggi regionali 02/01/1979 n.1, 24/07/1978 n.21, 14/09/1979 nn.214 e 215, 12/08/1980 n.87, 06/05/1981 n.87, 18/04/1981, n.68, 21/08/1984 n.64, 09/05/1986 n.22, 28/03/1986 n.16 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonche' usufruire dei provvedimenti emanati e favore della cooperazione in genere ed in particolare di quelli finalizzati alla cooperazione giovanile ed alla occupazione, cio' ai fini anche della l.r. 02/12/1980 n.125 e successive modifiche ed integrazioni,

b) aderire a consorzi tra cooperative dalle finalita'

	analoghe;	
	c) svolgere operazioni mutualistiche e la scelta in genere di	
	tutte le attivita' utili al raggiungimento dei fini sociali;	
	d) usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e	
	di tutte le provvidenze in genere, siano esse statali,	
	regionali, comunitarie o di ogni altro ente;	
	e) compiere tutte le operazioni in ordine tecnico,	
	finanziario, mobiliare e immobiliare, come attivita' comunque	
	non prevalente e per il migliore conseguimento dell'oggetto	
	sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di	
	svolgimento di attivita' che la legge riserva a societa' in	
	possessione di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi o elenchi, necessari o utili al	
	raggiungimento dei fini sociali e comunque, sia direttamente	
	che indirettamente, attinenti ai medesimi;	
	f) stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, istituire una sezione di attivita',	
	disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di	
	prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai	
	fini dell'oggetto sociale in armonia di quanto disposto dal	
	decreto legislativo n.385/93,	
	in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti	
	Pubblici o privati in genere.	
	Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme	
	di legge la Cooperativa potra' svolgere qualunque altra	

	attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti ai medesimi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere	
	obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci , finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	

Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Articolo 5

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle

decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e

sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa .

Articolo 6

(Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 , comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci

appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti

nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei

diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del

presente statuto, il socio appartenente alla categoria

speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale

risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale

che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto

termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla

speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci

cooperatori dall'art. 16 del presente statuto:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai

momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo

e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la

compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente

alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo

Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento

della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci

ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione .

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 7

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31/1/1992, n. 59.

Articolo 8

(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore non inferiore, nè superiore alle prescrizioni di legge.

Articolo 9

(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Articolo 10

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse ;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori ;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al

rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci
cooperatori .

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini
dell'emissione dei titoli.

Articolo 11

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile , ai
soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del
precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,
ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito
dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del
rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i
requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Articolo 12

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,
se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

nascita;	
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i	
motivi della richiesta;	
c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
condizione professionale, delle specifiche competenze	
possedute;	
d) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,	
né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
adottate dagli organi sociali;	
f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
presente statuto.	
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del c.c., se	
trattasi di società, associazioni od enti , oltre a quanto	
previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi	
alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
contenere:	
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
la sede legale;	
b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
relativa deliberazione;	
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 13

(Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati

dall'Organo Amministrativo;

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dall'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 14

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 15

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Articolo 16

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del

	socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le	
	categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali,	
	c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo,	
	entro il termine di 20 giorni, si non adempia al versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL	
	di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio	
	volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o disertì senza giustificato motivo	

espresso in forma scritta per due assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 39 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 17

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 18

(Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 19

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Gli eredi provvisti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Articolo 20

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto .

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto .

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto .

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti

nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti ;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore

delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o

esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le

somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o

prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili, per disposizione di legge o per

statuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la

vita sociale né all'atto dello scioglimento della società .

Articolo 22

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza

l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie

quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con

lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante

acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 13.,

controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale

acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per

eventuali dichiarazioni mendaci, con particolare riferimento

al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve

essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal

ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la

propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro

dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per

divenire socio in una delle categorie indicate nel presente

statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve

essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta

giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre

opposizione al Collegio Arbitrale.

Articolo 23

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede

alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della

documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e

alla stesura della relazione sull'andamento della gestione

sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto

previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento

	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti	
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a	
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei	
	soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, segnalate dall'Organo	
	Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli :	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima ;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente .	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	

restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla

costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve

divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai

soli soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge

per le cooperative a mutualità prevalente.

Le cooperative a mutualità prevalente non possono:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti

rispetto al capitale effettivamente versato;

- remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

In caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio

sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi

eventualmente maturati sarà devoluto ai fondi mutualistici per

la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 24

(Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di

esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di

ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo

consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto

importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento

gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione;

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica / professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;

f) La produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai
corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni
ricevute.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo 25

(Organi)

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

Articolo 26

(Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera
raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di
comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta
ricezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata a
ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza,
contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora
della prima e della seconda convocazione, che deve essere
fissata in un giorno diverso da quello della prima. In
mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano

presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto,

tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla
discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato .

Articolo 27

(Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;

2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci
sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al
precedente art. 14, nonché sui voti spettanti secondo i
conferimenti;

3. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;

4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente
del collegio sindacale;

5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli
amministratori ed ai sindaci;

6. approva i regolamenti interni ;

7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei
sindaci;

8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
competenza dalla legge e dal presente statuto.

9. delibera di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato

	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	10. provvede alle modifiche dell'atto costitutivo.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 23.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta .	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	
	una relazione da essi predisposta .	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod.	
	civ.	
	Articolo 28	
	(Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	

straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti
o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi
diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei
soci presenti o rappresentati nelle adunanze .

Articolo 29

(Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il
verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente
anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì
indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve
consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci
favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere
riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni
pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea
straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale
deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di
pubblicazione.

Articolo 30

	(Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di tre voti, qualora	
	abbiano almeno 10 soci; negli altri casi hanno due voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10,	
	secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o sindaco .	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1	
	socio.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno	
	può rappresentare per delega più di un altro socio avente	
	diritto al voto.	

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice

civile.

Non è ammesso il voto segreto.

Articolo 31

(Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo

Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente del

Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,

dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della

maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è

redatto da un notaio.

Articolo 32

(Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata, con scelta da adottarsi

dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un

Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione

composto da un numero di consiglieri variabile da tre a

cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne

determina di volta in volta il numero .

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del

Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone

indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un

terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Articolo 33

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Gli Amministratori o l'amministratore sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile .

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i Consiglieri siano informati

sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 34

(Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo di Amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione

svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della
riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare
lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i
risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,
ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti
dei presenti.

Articolo 35

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.
2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli
rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda
alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,
l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio
sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo

gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 36

(Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.

Articolo 37

(Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o Il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o Il presidente del Consiglio di Amministrazione perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

L'Amministratore Unico o Il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle

deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se
nominati.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali,
istitutori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i
poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'Amministratore Unico o Il presidente del Consiglio di
Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo
Amministrativo, potranno conferire speciali procure, per
singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure
ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti
al riguardo.

Articolo 38

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se
comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri
effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci
supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato
dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata

dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di

durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il

controllo contabile a condizione che sia integralmente

composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito

presso il Ministero della Giustizia .

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Articolo 39

(Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le

modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia

previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e

società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche

quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni

Assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o

nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a

tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua

accettazione espressa è condizione di proponibilità della

domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 40

(Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli

diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 41

(Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione

	all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 42	
	(Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 43	
	(Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 44	
	(Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	

	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art.28.	
	Articolo 45	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle	
	riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	

